SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 362

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FRANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1987

Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali

ONOREVOLI SENATORI. – L'attuale disciplina della professione di perito industriale, dettata con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, richiede per l'iscrizione nell'albo (articolo 4) il possesso del relativo titolo di studio (articolo 1) senza l'ulteriore qualificazione di un esame di Stato, a differenza di quanto previsto per le professioni alle quali si accede sulla base di una laurea e per quella di ragioniere. Ciò in quanto l'esame di maturità tecnica viene, nella specie, ad assolvere alla duplice funzione di esame di licenza e di abilitazione professionale, anche in virtù della legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119, sulla riforma degli esami di Stato.

Gli organismi professionali della categoria, non ritenendo che, a seguito di detta riforma, il titolo conseguito corrispondesse più, nella sostanza, a quello previsto dall'articolo 1 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, dianzi citato, hanno da tempo, anche in considerazione delle decisioni della Corte costituzionale (sentenze n. 43 del 1972; n. 111 del 1973; n. 16 del 1975), precluso l'iscrizione negli albi ai neo diplomati. Si pone quindi il problema di dare corso alla presente iniziativa per la promulgazione di una legge che vada a colmare la lacuna legislativa verificatasi dopo l'entrata in vigore della legge 5 aprile 1969, n. 119, la quale ha strutturato *ex novo* l'esame di maturità tecnica per periti industriali eliminando il carattere tecnico-pratico dell'esame stesso, necessario per l'iscrizione all'albo professionale.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge che distingue, all'articolo, 1 tra possesso del titolo di perito industriale ed esercizio della libera professione relativa, riservando il medesimo agli iscritti nell'albo professionale, e che all'articolo 2 subordina l'iscrizione in questione al conseguimento dell'abilitazione professionale, legato al compimento di un biennio di praticantato ed al successivo superamento di un esame di Stato.

L'articolo 3, infine, detta le opportune disposizioni transitorie intese a salvaguardare l'efficacia delle iscrizioni sin qui effettuate dai collegi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.

2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

Art. 2.

1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di ineccepibile condotta morale;

d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;

e) essere in possesso del diploma di perito industriale;

f) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale, nel pertinente campo di specializzazione o affine, presso un perito industriale, un architetto o un ingegnere, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

3. Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonchè la tenuta dei relativi

registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinati dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della entrata in vigore della presente legge.